

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 726 DEL 17/04/2025

OGGETTO

SENTENZA N. 494/2025 DEL 07.04.2025 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO REG. RIC. N. 1205/2024. PRESA D'ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 728/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

In data 08.10.2024, acquisito al prot. n. 84201/2024, è stato notificato all'Azienda un ricorso con istanza cautelare promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (iscritto sub Reg. Ric. n. 1205/2024) e volto ad ottenere, per quanto di competenza, l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota di cui al prot. n. 76619/24 del 19.07.2024.

Nel contenzioso, in cui venivano impugnati atti e provvedimenti adottati per la definizione della quota sociale a carico del ricorrente, utente disabile inserito in struttura residenziale, e che vedeva coinvolti anche il Comune di Costabissara ed il Comitato dei Sindaci del Distretto EST dell'ULSS 8, l'Azienda non si costituiva in giudizio giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1905 del 21.11.2024.

Vista la Sentenza n. 494/2025 Reg.Prov.Coll. del 07.04.2025 (acquisita al prot. n. 36065/25) con cui il TAR per il Veneto così si è pronunciato a definizione del procedimento R.G. n. 1205/2024:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti indicati in motivazione.

Condanna, in solido, il Comune di Costabissara e l'Azienda ULSS n. 8 “Berica” al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.”

Precisato che, nella parte motiva del provvedimento, il Tribunale Amministrativo ha disposto, per quanto di competenza dell'ULSS, l'annullamento della nota della U.O.S. Disabilità del Distretto Est di cui al prot. n. 76619/24 del 19.07.2024.

Ritenuto di prendere atto della sopra citata Sentenza n. 494/2025 Reg.Prov.Coll. del 07.04.2025 resa dal TAR per il Veneto a definizione del procedimento R.G. n. 1205/2024 e di non procedere all'impugnazione della stessa in quanto l'annullamento dell'atto emesso dall'Azienda è stato disposto in ragione dell'illegittimità della normativa presupposta allo stesso, in particolare dell'art. n. 5 del *“Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche rese a favore delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali approvato dal Comitato del Distretto Est dell'Azienda ULSS n. 8 Berica il 22.02.2024”* così come approvato dal Comune di Costabissara con DCC n. 22 del 29.04.2024.

Vista la nota ricevuta al prot. n. 36185/25 del 07.04.2025 con cui l'avv. del ricorrente ha richiesto l'esecuzione della Sentenza sopra indicata ed in particolare il pagamento complessiva somma di euro 2.918,24 (pari ad euro 2.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA) a titolo di rimborso spese legali, così come liquidate dal TAR.

Ritenuto opportuno dare esecuzione alla sentenza di cui sopra, anche al fine di evitare aggravati di spesa, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad euro 2.918,24 a titolo di rifusione delle spese di lite.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della Sentenza n. 494/2025 Reg.Prov.Coll. del 07.04.2025 (acquisita al prot. n. 36065/25) resa dal TAR per il Veneto a definizione del procedimento R.G. n. 1205/2024;
2. di non procedere all'impugnazione della sopra citata Sentenza del TAR per il Veneto per le motivazioni esposte in premessa;
3. di dare esecuzione alla Sentenza di cui al punto 1) provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 2.918,24 precisando che tale costo troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2025, conto n. 1202000010 "Fondo Cause Civili ed Oneri Processuali";
4. di comunicare il presente provvedimento alla U.O.S. Disabilità del Distretto Est per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
